

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La detrazione Irpef per investimenti in start up o Pmi innovative***

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DEL REVERSE CHARGE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il D.L. 179/2012 ha introdotto alcuni importanti **incentivi fiscali** per l'investimento in **start-up innovative** le cui **modalità attuative** sono state individuate con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25.02.2016** e, per gli investimenti effettuati nei periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del **07.05.2019**.

È definita **start-up innovativa** la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge **attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico**, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale **la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali**, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

L'agevolazione inizialmente consisteva in una detrazione del **19%** (o 25%) della **somma investita**, nel limite di euro 500.000; successivamente l'[articolo 1, comma 66, L. 232/2016](#) ha disposto:

- la proroga e **regime** dell'agevolazione;
- **l'incremento della misura del beneficio al 30%**;
- **l'aumento dell'importo dell'investimento massimo detraibile a euro 1.000.000**.

Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è quindi riconosciuta una **detrazione d'imposta del 30%** su un investimento massimo che non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di 1.000.000 euro**.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno **3 anni** pena decadenza delle agevolazioni, con obbligo di restituire l'importo detratto unitamente agli interessi legali.

Per l'anno **2019**, l'aliquota dell'agevolazione è **stata incrementata al 40%** dall'[articolo 1, comma 218, L. 145/2018](#). L'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative si applicano anche agli **investimenti in piccole e medie imprese (Pmi) innovative**.

L'[articolo 38, comma 7, D.L. 34/2020](#) ha introdotto, in **alternativa alla detrazione ordinaria**, una detrazione dall'Irpef per un importo pari al **50%** della somma investita dal contribuente nel **capitale sociale di una o più start-up innovative**, qualora l'investimento sia effettuato direttamente, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investano prevalentemente in start-up o in Pmi innovative.

Per poter beneficiare della detrazione viene richiesto che, al momento dell'investimento, **le start-up innovative siano iscritte all' apposita sezione speciale del Registro delle imprese**.

La detrazione è concessa ai sensi del **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli **aiuti de minimis**. **L'investimento massimo detraibile non può eccedere**, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di euro 100.000** e **deve essere mantenuto per almeno tre anni**; la cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo per il contribuente di **restituire l'importo detratto**, unitamente agli interessi legali.

Per quanto riguarda invece le **Pmi innovative**, l'[articolo 38, comma 8, D.L. 34/2020](#) ha introdotto, in via **prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria**, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al **50%** della **somma investita dal contribuente** nel capitale sociale di una o più Pmi innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in Pmi innovative; la detrazione si applica alle sole Pmi innovative iscritte alla **sezione speciale del Registro delle imprese** al momento dell'investimento ed è concessa anche questa nei **limiti del regime "de minimis"**.

**L'investimento massimo detraibile non può eccedere**, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di euro 300.000** e deve essere **mantenuto per almeno tre anni**; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo per il contribuente di **restituire l'importo detratto**, unitamente agli interessi legali.

Come detto la norma prevede che la nuova detrazione in esame in investimenti in Pmi sia **prioritaria** rispetto alla **detrazione ordinaria** prevista dall'[articolo 29 D.L. 179/2012](#) fino all'ammontare di investimento previsto, pari ad euro 300.000; sulla parte di **investimento che**

**eccede tale limite** è fruibile esclusivamente la detrazione ordinaria, pari al 30% dell'eccedenza, fermo restando il **limite “de minimis”**.

Le **modalità applicative** dell'agevolazione sono state stabilite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del **28 dicembre 2020**.

In particolare, come previsto dal comma 5 del **D.M. 28.12.2020**, **prima della effettuazione dell'investimento** da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria deve presentare apposita istanza tramite la piattaforma informatica. Per gli investimenti effettuati nel 2020 l'istanza doveva essere presentata entro il **30.04.2021**, mentre a regime deve essere presentata prima dell'effettuazione degli investimenti.

L'istanza, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del **D.P.R. 445/2000**, deve contenere:

- a) gli **elementi identificativi dell'impresa beneficiaria**, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
- b) **l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare**;
- c) **l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere**.

Come precisato nelle Faq pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico, per gli investimenti su cui si richiede l'agevolazione al **30%** non è necessario inoltrare istanza sulla piattaforma “de minimis”, ma è necessario attenersi alle disposizioni del decreto **07.05.2019** che disciplina tale incentivo.

Tali investimenti **non rientrano nel cumulo “de minimis”** per l'impresa beneficiaria.